

REPERTORIO N. 172152

RACCOLTA N. 21789

- VERBALE DI ASSEMBLEA -

REPUBBLICA ITALIANA

Magenta, 25 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre,

in Magenta, presso la sede operativa della società di cui infra, in via W. Tobagi n.30,

alle ore diciotto e trenta minuti,

innanzi me dott. GIAMPAOLO COLLI notaio in Abbiategrasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è comparso il signor:

PINNA dott. GIUSEPPE, nato a Palma Campania il 6 dicembre 1942, domiciliato per la carica in Corbetta, via Cattaneo n.25, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di far constare, redigendone verbale per atto pubblico, delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea della società:

"ATS Srl" (Azienda Trasporti Scolastici)

con sede in Corbetta, via Cattaneo n.25, capitale sociale di Euro 21.719,75 (ventunomilasettecentodiciannove virgola settantacinque) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi col numero di iscrizione e codice fiscale 05081800962 e col numero REA MI-1795978, durata al 30 giugno 2050, partita I.V.A. 05081800962.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto Sociale, esso comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara che:

a) - l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo, alle ore 18.00, in seconda convocazione (essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del giorno 24 ottobre 2017 ore 7.00), con le modalità e nei termini stabiliti dal vigente Statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Deliberazione dello Statuto della Società adeguato ai sensi del d.lgs.175/16, con intervento del Notaio Colli di Abbiategrasso;

2) Approvazione Progetto di Bilancio al 30.6.17 completo di Nota Integrativa e delibere conseguenti;

3) Approvazione della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art.6, c.IV° del d.lgs.175/2016, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio delibere conseguenti;

4) Nomina Organi Sociali, Organo di Controllo e relativi compensi;

5) Varie ed eventuali.

b) - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori PINNA dott. GIUSEPPE - Presidente, ed i consiglieri Ing. Emanuela Garanzini e Ing. Vittorio Sacchi.

Registrato a
MILANO 4

il 30/10/2017

al n. 55929

Serie 1T

esatti € 356,00

c) - sono presenti in proprio o per deleghe agli atti della società i soci:

COMUNE DI CANEGRATE, rappresentato dal Sindaco signor Roberto Colombo;

COMUNE DI CUGGIONO, rappresentato dall'assessore con delega agli atti, signor Luigi Tresoldi;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, rappresentato dall'assessore con delega agli atti, signor Andrea Milani;

COMUNE DI PARABIAGO, rappresentato dal sindaco signor Raffaele Cucchi;

COMUNE DI MAGENTA, rappresentato dal sindaco signora Calati Chiara;

COMUNE DI ABBIATEGRASSO, rappresentato dall'assessore con delega agli atti signor Bottene Francesco;

COMUNE DI INVERUNO, rappresentato dall'assessore con delega agli atti, signor Filippo Miramonti;

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO, rappresentato dal consigliere con delega agli atti signor Paolo Porta;

COMUNE DI ALBAIRATE, rappresentato dall'assessore con delega agli atti signor Flavio Crivellin;

COMUNE DI BAREGGIO, rappresentato dal sindaco signor Giancarlo Lonati;

COMUNE DI SEDRIANO, rappresentato dall'assessore con delega agli atti signora Chiesa Valeria;

tutti titolari di una quota di capitale sociale di Euro 1.670,75 (milleseicentasettanta virgola settantacinque) ciascuno.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti e che l'assemblea è pertanto validamente costituita, in seconda convocazione, per deliberare sull'Ordine del Giorno, per essere presenti undici soci su tredici per complessive n. 18378,25 (diciottomilatrecentosettantotto virgola venticinque) quote. Il Presidente mi richiede la verbalizzazione del solo punto 1) dell'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione della sola parte straordinaria dell'ordine del giorno, di cui al punto 1), espone brevemente all'assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo testo di Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica", in ottemperanza al D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.100/2017, secondo il testo concordato prima d'ora dai soci coi professionisti della società e che al presente si allega sotto la lettera **"A"**.

Informa inoltre i presenti che il nuovo testo dello Statuto sociale è già stato previamente approvato da alcuni Consigli Comunali con deliberazioni agli atti della società e che altri Comuni non hanno preso alcuna deliberazione in tal senso perchè non ritenuta necessaria trattandosi di adeguamento di Statuto a disposizioni di legge.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sull'Ordine del

Giorno, senza che alcun socio abbia richiesto di riassumere nel presente verbale proprie dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno e dopo che i soci all'unanimità hanno chiesto al Presidente di omettere la lettura dell'allegato approvando Statuto, perchè conosciuto ed integralmente condiviso.

Segue la votazione ed il Presidente accerta e proclama che l'assemblea, con votazione espressa e palese ed all'unanimità, ha deliberato:

- 1) - di adottare un nuovo Statuto sociale secondo il testo preallegato sotto la lettera "A";
- 2) - di delegare al componente ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, autorizzandolo espressamente ad apportare al presente atto ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione richiesta dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo;
- 3) - di dare atto che tutte le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quarantasei minuti.

Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta dal componente.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e quarantotto minuti.

Consta il presente atto di due fogli scritti da me e da persona di mia fiducia, per sei facciate e parte della settima.

F.to: GIUSEPPE PINNA

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo

=====

ALLEGATO **"A"** AL N. 172152/21789 DI REPERTORIO.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"ATS Srl" (Azienda Trasporti Scolastici)**; tale società costituisce un modello organizzativo "in house providing" rispondente ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria; gli Enti Locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite dell'Assemblea alla quale vengono attribuiti i più ampi poteri previsti dal presente Statuto.

2. La società ha sede legale nel Comune di Corbetta all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

3. Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dell'organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

4. La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta).

Art. 2

OGGETTO

1. Nei limiti consentiti alle società in house providing l'attività che costituisce l'oggetto sociale esclusivo consiste nel trasporto scolastico e servizi connessi a favore dei Comuni Soci, quali ad esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali, etc., in particolare oltre l'80% del fatturato annuo della società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Locali soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, nonché all'art. 147 quater del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

2. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti da norme inderogabili di legge ed in particolare con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

3. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva, nonché ogni attività non strettamente inerente alle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti.

Art. 3

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 21.719,75 (ventunomilasettecentodiciannove virgola settantacinque), diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

3. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro: potranno essere conferiti tutti gli ele-

menti dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

4. È esclusa la partecipazione alla società di capitali privati, ad eccezione di quella consentita da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante.

5. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

6. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, e comunque, in relazione a questi ultimi, nei limiti di cui al comma 4 del presente articolo; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

7. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

8. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 4

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

3. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale, nei limiti di cui al precedente art. 3 comma 4, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, c.5 e c.4; oppure, a seguito di cessione di tutta o di una parte della partecipazione da parte dei soci.

4. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale, nei confronti degli altri soci, a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il

cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si divideranno la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione, purché nei limiti di cui al presente Statuto, che i Soci si impegnano ad osservare. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e dalla legge.

5. Il trasferimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 comma 4, delle quote di partecipazione per atto tra vivi è subordinato, oltreché alla procedura di offerta in prelazione di cui al presente articolo, al gradimento espresso degli altri soci. Nella nozione di "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente non sia altro Comune o società controllata da Comuni. Il socio, che non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dall'offerta di cui al precedente comma 10, sarà tenuto, entro i successivi quindici giorni, a comunicare all'offerente il proprio gradimento sul nominativo del candidato acquirente. Non ricorrendo i presupposti di cui al presente articolo, il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato.

6. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata en-

tro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del medesimo la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 2473 Codice Civile.

Art. 5

ASSEMBLEA

1. I soci decidono, esclusivamente mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea:

a. approva le modifiche dello Statuto;

b. approva la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. approva l'emissione di prestiti e/o finanziamenti per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

d. approva i bilanci ed i Piani Industriali o altri atti programmatici; esamina e approva la relazione annuale sul governo societario da predisporre a chiusura dell'esercizio sociale prevista dalla vigente normativa, esamina e approva la relazione semestrale e prende atto dell'attestazione circa il rispetto del volume d'affari di cui al successivo art. 6 comma 9 del presente statuto prodotta dall'Organo Amministrativo e asseverata dall'Organo di controllo o dal revisore;

e. nomina e revoca l'Organo Amministrativo e nel caso di Consiglio di Amministrazione il suo Presidente e, se ritiene, il suo Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, l'organo di controllo o il revisore, ai sensi della vigente normativa;

f. determina il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore;

g. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

h. autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti di cui alla successiva lettera j del presente comma, nei modi ivi previsti;

i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

j. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile, con le modalità indicate nel presente articolo e con la maggioranza prevista dal successivo comma 14 del presente articolo, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione qualora non già contenuti nel Piano Industriale o altri atti programmatici approvati dall'assemblea:

- costituzione di nuove società, cessione, liquidazione o scioglimento di società;

- acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;

- acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;

- indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;

- acquisizione della gestione di nuovi servizi.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

4. L'Assemblea può porre il veto rispetto agli atti dell'organo amministrativo che si pongono in contrasto rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea stessa ai sensi del precedente comma 3 ovvero può chiedere che tali atti vengano ritirati. A tal fine ogni socio è legittimato a domandare la convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

6. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, nei termini di cui infra.

7. Le assemblee sono convocate con raccomandata spedita o consegnata a mano ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Contestualmente vengono inviati ai soci nel loro domicilio, per gli adempimenti di competenza, i documenti che verranno sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

8. Per la convocazione dell'Assemblea potranno essere utilizzate con il detto preavviso di quindici giorni anche le seguenti diverse modalità che consentano il riscontro della ricezione e che assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e precisamente il telefax o la posta elettronica inviati al recapito fornito in precedenza dall'inte-

ressato ed annotato nei libri sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle materie da trattare. Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

9. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

10. L'Assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice-Presidente, ove nominato, ovvero dal più anziano degli amministratori ovvero in loro mancanza da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario, anche non socio che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio da lui scelto.

11. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

12. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

13. Nei limiti di legge ogni socio può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 6

AMMINISTRAZIONE

Forme - Durata in carica - Poteri

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico. È fatta salva la facoltà dell'Assemblea, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

2. In caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina dei

componenti è effettuata nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli Organi di amministrazione delle società pubbliche.

3. L'Organo Amministrativo, costituito come Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, deve rappresentare tutti gli enti soci che affidano servizi alla società. Nel caso di Consiglio di Amministrazione la nomina dei singoli componenti avviene sulla base di apposite liste condivise da tutti i soci. Il rispetto di quanto ai precedenti periodi è condizione per il mantenimento dell'affidamento da parte dei singoli soci.

4. Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e quelle previste dal D.Lgs.39/2013.

5. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

6. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi salvo diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina.

7. L'Organo Amministrativo alla scadenza del termine di cui al comma precedente è prorogato limitatamente al periodo previsto dalle norme specificamente applicabili alle società in house.

8. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consenso dell'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare. Gli Amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora invece venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. Sempre nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si riunirà nella sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente del Consiglio lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un qualsiasi amministratore. La convocazione del Consiglio contenente l'ordine del giorno è fatta dal Presidente agli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza con telegramma, telefax o posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori. Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non convocato come sopra quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, e nessuno dei convenuti si oppone all'esame dell'ordine del giorno.

9. L'Organo Amministrativo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci dalla legge e dall'art. 5 del presente Statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, c. 5°, 2482 bis e ter del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società che il Presidente trasmette all'Assemblea per le attività di sua competenza.

L'Organo Amministrativo predispone, unitamente all'apposita relazione annuale sul governo societario, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, l'attestazione circa il rispetto della percentuale di oltre l'80% dell'anno precedente per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali soci. Tale attestazione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Assemblea per le attività di propria competenza previa asseverazione dell'organo di controllo o revisore.

10. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

11. L'assemblea può deliberare a favore dell'Organo Amministrativo un compenso annuale determinato in conformità alla normativa vigente.

Art. 7

RAPPRESENTANZA LEGALE

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente.

3. La rappresentanza della società spetta anche al singolo consigliere delegato, se nominato, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 8

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravveda l'opportunità, la gestione sociale è controllata da un sindaco o da un Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

3. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del

loro ufficio, nei limiti di legge.

4. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica dei sindaci sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le società per azioni, in quanto compatibili, nonché in materia di società a partecipazione pubblica.

5. L'Assemblea, se non istituisce un organo di controllo ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, nomina un revisore dei conti. La retribuzione del revisore è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

6. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica del revisore sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le società per azioni, in quanto compatibili, e dalle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 9

IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. L'affidamento diretto da parte dei soci di attività incluse nell'oggetto sociale comporta l'applicazione dei meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente Statuto per l'Assemblea dei soci dall'art. 5 comma 14;

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto al precedente art. 5 comma 1 ed al presente articolo;

c) mediante l'esame delle relazioni di cui all'art. 6 comma 9.

3. A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali Soci, con le modalità e nei termini indicati nel presente statuto.

4. Ciascun socio affidante può impartire al Consiglio di Amministrazione direttive ed indirizzi relativamente alle decisioni sull'organizzazione e gestione del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento. La violazione, da parte del Consiglio di Amministrazione delle direttive e degli indirizzi impartiti dal socio affidante consente a quest'ultimo l'esercizio del diritto di recesso dal contratto.

5. Qualora l'organo amministrativo assuma atti in contrasto rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 3 o agli indirizzi dei soci di cui all'art. 9 comma 4 del presente statuto, ciò costituisce giusta causa di revoca degli amministratori e deve venir convocata l'Assemblea al fine delle relative valutazioni.

Art. 10

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

1. L'esercizio sociale si chiude il trenta giugno di ogni anno e con le forme di legge sarà redatto il bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge ed in particolare dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

2. Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa deliberazione dei soci.

Art. 11

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a partecipazione pubblica.

2. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

3. Per quanto qui non previsto, si dà applicazione alle disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica, di società in house providing e, per il resto, le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali del diritto privato.

4. Eventuali clausole dell'atto costitutivo e/o dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.

Art. 13

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Le modalità di nomina dell'Organo amministrativo previste dal presente Statuto, si applicano a partire dal primo rinnovo dell'Organo amministrativo medesimo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

F.to: GIUSEPPE PINNA

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo

